

COMUNE DI BAISO
REGOLAMENTO DEL
“MERCATO CONTADINO A KM ZERO”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47. del 29/12/2025

Articolo 1 – Finalità

Il “Mercato Contadino a km zero” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del Mercato Contadino a km zero, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Contadino a km zero di Baiso si effettuerà su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Baiso capoluogo, (Piazza Nilde Iotti);

Dimensioni: n. 3 posteggi aventi dimensione di 15 mq. (3X5 m);

Giorni di svolgimento ordinario: ogni venerdì. Quando il giorno di mercato ricada in un giorno festivo viene egualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio e 25 Dicembre.

Orari: inizio allestimento dalle ore 7:30;

inizio vendita ore 7:30;

cessazione attività di vendita ore 12:30;

sgombero area entro le ore 13:00;

Luogo di svolgimento straordinario: Baiso capoluogo, (Piazza Nilde Iotti) o altro luogo idoneo individuato con apposita delibera di Giunta in caso di mercato straordinario;

Giorni di svolgimento straordinario: i giorni di svolgimento straordinario verranno stabiliti ogni anno con apposito atto di Giunta;

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato Contadino a km zero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Province di Reggio Emilia e di quelle confinanti, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio Comunale;
2. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci

imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

3. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Contadino a km zero di Baiso sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca;
- farine e preparati;
- frutta fresca e secca;
- succhi di frutta e di verdura;
- pasta e pasta ripiena;
- cereali;
- latte;
- yogurt;
- formaggi e latticini;
- uova;
- salumi;
- sottoli e sottaceti;
- prodotti da forno dolci e salati;
- confetture e marmellate;
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- olio e aceto;
- passate e pelati;
- condimenti e spezie;
- dolci;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante e fiori;
- carni fresche;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dell'itticoltura;
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati.

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva ⁽¹⁾;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

(1) la degustazione dei prodotti è prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 ed è sempre consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

Articolo 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende assegnare di volta in volta il suolo pubblico relativo a n. 3 posteggi da mq. 15 cadauno (3x4 mt.) in Piazza Nilde Iotti, come da planimetria 1 allegata, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano inviato la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per produttore agricolo ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Partecipazione e maggiori presenze maturate all'interno del mercato contadino;
- Partecipazione e maggiori presenze maturate al mercato ordinario del Comune di Baiso;
- Partecipazione e maggiori presenze maturate all'interno dell'iniziativa sperimentale approvata con delibera di Giunta n. 64 del 26/06/2025, per la riqualificazione e valorizzazione del mercato ordinario;
- Azienda ubicata nel territorio del Comune di Baiso;
- Azienda ubicata nel territorio del Parco Nazionale Appennino Tosco – Emiliano;
- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;
- Azienda ubicata nel territorio Provinciale;
- Azienda ubicata nelle Province confinanti con il territorio della Provincia di Reggio Emilia;
- Azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese della Provincia di Reggio Emilia;
- Disponibilità a partecipare a più date.

Eventuali richieste di posteggi aventi metrature diverse da quelle sopra indicate, andranno presentate anticipatamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Baiso, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettarle o respingerle.

La partecipazione dei produttori agricoli al mercato contadino avviene in via ordinaria - salvo richieste di concessione di posteggi – sotto forma di spunta. La partecipazione alla spunta da parte dei produttori agricoli, i quali abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Attività Produttive con accoglimento della medesima, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, viene annotata sul registro di spunta.

Il registro di spunta viene compilato a cura della Polizia Locale e tenuto presso gli Uffici Comunali. Qualora emerga la richiesta o la volontà di assegnare in maniera permanente uno dei tre posteggi disponibili, sarà predisposto apposito avviso pubblico da parte degli Uffici.

Si rimanda all'art. 13 e 14 per le norme sulla decadenza al diritto di partecipazione al mercato contadino.

Articolo 9 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del Mercato Contadino a km zero è assunta dal Comune di Baiso.

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- dotarsi autonomamente di apposita canalina passacavo, al fine di mitigare il rischio di inciampo da parte degli utenti del mercato, in caso di necessità di collegamento alla corrente elettrica;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 10 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

L'importo che spetta al Comune per la partecipazione al Mercato corrisponde alle tariffe di Canone Unico per l'occupazione di suolo pubblico in area mercatale. Le tariffe vengono aggiornate ogni anno con apposito atto di Giunta ai sensi della L. 160 del 27 dicembre 2019, comma 817.

Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Articolo 13 – Assenze

L'assenza di un produttore agricolo dal mercato contadino per un periodo superiore a 3 anni consecutivi comporta l'esclusione dello stesso dalla graduatoria degli spuntisti del mercato contadino e la conseguente perdita dell'anzianità di partecipazione al mercato stesso.

Per eventuali assegnatari di posteggio, un numero di assenze sull'anno solare superiori a n.11 comporta la decadenza della concessione.

Articolo 14 – Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Articolo 15 – Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Articolo 16 – Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 17 – Allegati

Planimetria dell'area di mercato n.1.